



COPIA

**ORDINANZA
N. 15 DEL 27-04-2021**

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge). Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5 del TUEL e dell'art. 117 del D. Lgs n. 112 del 31 marzo 1998 a seguito del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52.

IL SINDACO

VISTO il Decreto – Legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 30 marzo 2021, n. T00071 “Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto Ministeriale 30.03.2010 come modificato dal Decreto Ministeriale 19.04.2018. Stagione balneare 2021.”;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421;



VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO IL Dpcm 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Dpcm 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Dpcm 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Dpcm 1° aprile 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 1 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Dpcm 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Dpcm 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Dpcm 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";



VISTO il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;

VISTO il Dpcm 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042 recante "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*"

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00035 del 24 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00032 del 17 aprile 2020;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00028 del 15 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO lo Statuto del Comune di Sperlonga;

VISTA l'ordinanza balneare n. 30 del 10 maggio 2018 del Comune di Sperlonga;



VISTA la Delibera di Giunta della Regione Lazio n. 273 del 15 maggio 2020;

VISTO il comma 5 dell'art. 50 del T.U.E.L che testualmente recita *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”*;

VISTO l'art.117 del d. lgs n. 112 del 31 marzo 1998 dal titolo “Interventi Urgenti”, secondo cui *“In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.”*;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 14 decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33 *«Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;*

CONSIDERATO che la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in data 15 maggio 2020, ha predisposto alcune Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive;

CONSIDERATO che tali linee guide sono state recepite dal Governo al fin di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Lazio, nell'ordinanza del 19 maggio 2020 ha stabilito le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, allegando le stesse all'ordinanza medesima;



ATTESO CHE il Decreto – Legge 22 aprile 2021, n. 52 non pone limitazioni all’apertura delle attività degli stabilimenti balneari e lacuali sulle spiagge libere e delle altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale;

ATTESO ALTRESI’CHE tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee guida allegate all’ordinanza della Regione Lazio 19 maggio 2020, n. Z00042 che qui si riportano testualmente:

“Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.

- *Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l’accompagnamento all’ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.*
- *È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell’impianto.*
- *Privilegiare l’accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l’elenco delle presenze per un periodo di 30 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy.*
- *Potrà essere rilevata ai clienti la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.*
- *Gestori e lavoratori non possono iniziare il turno di lavoro se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C.*
- *La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.*
- *Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.*
- *Indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo), assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone e comunque mantenendo un distanziamento non inferiore a quanto indicato dai PUA comunali. I Comuni*



individuano, attraverso proprie ordinanze, le modalità con cui garantire i camminamenti per il raggiungimento della battigia garantendo i distanziamenti di sicurezza.

- Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m, ad eccezione di quelle utilizzate da persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale.
- È fatto divieto di utilizzare lettini o sdraio in assenza di un telo di copertura.
- Occorre effettuare regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Per i servizi igienici si suggerisce di dotare i bagni di asciugamani e copriwater monouso.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata.
- Per le attività di ristorazione e bar, i gestori devono attenersi alle Linee guida previste per lo specifico settore. Si suggerisce di agevolare il servizio di delivery all'ombrellone, nel rispetto delle regole di sicurezza e di prevenzione previste.
- Con riferimento alle modalità di utilizzo delle aree gioco per bambini, si rimanda alle indicazioni contenute nell'allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020 (Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19).
- Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
- È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possano dar luogo ad assembramenti.
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf, stand up paddle) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.”.

VISTE le prescrizioni sopra riportate;



ATTESO CHE i dati costantemente aggiornati dalla AUSL di riferimento denotano una significativa riduzione dei contagi tanto che sul territorio comunale, negli ultimi 17 giorni, è stata registrata una sola persona positiva per un totale di 6 casi nel mese di aprile a fronte di 30 casi nel mese di marzo;

TENUTO CONTO che, comunque, ogni forma di indirizzo, prescrizione, *vademecum* sarebbe “*tamquam non esset*” senza la collaborazione attiva -anche in autogestione- dei fruitori, avventori di spazi in condivisione i quali, sono chiamati ad assumere comportamenti tali da scongiurare ogni forma di contagio sul presupposto del bilanciamento di diritti e libertà contrapposti, assicurando la ripresa delle attività economiche e sociali attraverso la soddisfazione del requisito del distanziamento sociale;

CONSIDERATO che, al fine di bilanciare diritti ed interessi contrapposti -rilancio economico-sociale, da una parte, distanziamento fisico sociale, dall'altra parte- risulta necessario stabilire dei principi, delle linee di indirizzo imprescindibili che siano per concessionari ed avventori alla stregua di paradigmi.

VISTE le premesse predette, sul presupposto dei seguenti principi:

- A) Predisposizione di percorsi per lo spostamento fisico delle persone nelle aree in concessione che garantiscano il distanziamento di almeno 1 metro tra le stesse.
- B) Visibilità dei predetti percorsi ed opportuna segnaletica finalizzata ad individuare i percorsi medesimi.
- C) Organizzazione delle spiagge libere nel rispetto delle misure sul distanziamento fisico.
- D) Controlli giornalieri finalizzati al rispetto delle misure anticontagio soprattutto sulle spiagge libere.
- E) Controllo preventivo e precauzionale da parte dell'Ufficio Demanio volto alla verifica dell'applicazione, da parte dei concessionari, di tutte le prescrizioni a salvaguardia del distanziamento fisico.

TENUTO CONTO di quanto osservato nel corso della videoconferenza con l'assessore regionale tenutasi in data 26 aprile 2021;

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 30 del 26 aprile 2021 “*INTERVENTI SPIAGGE COVID FREE 2021 - Delibera di Giunta regionale aprile 2021 Reg.Uff. 0368065. 23-04-2021*”

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 76 del 8 ottobre 2020 “*DESTAGIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE RICREATIVE SUL DEMANIO MARITTIMO IN ATTUAZIONE DELL'ART.18 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.19 DEL 12.8.2016*” ed in particolare il richiamato art. 52 *bis* della Legge regionale 26 giugno 2015 n. 8 che, con riguardo al periodo di apertura delle attività, dispone: “*Al fine di promuovere la destagionalizzazione dell'offerta turistica e*



lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione sulle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, l'utilizzazione delle suddette aree ai sensi dell'articolo 52, comma 1, può avere durata annuale, fatto salvo quanto previsto dall'atto di concessione. 2. In attuazione del comma 1, le strutture di facile rimozione utilizzate per finalità turistiche e ricreative, eventualmente presenti sull'area demaniale marittima assentita in concessione, possono essere autorizzate dal comune, su istanza del concessionario, a rimanere allocate sull'area demaniale marittima assentita in concessione per tutto il periodo di durata della stessa, ove in possesso dei titoli abilitativi, delle autorizzazioni, dei pareri e degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia";

VISTA l'Ordinanza sindacale n. 25 del 26 maggio 2020 "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge). Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5 del TUEL e dell'art. 117 del D. Lgs n. 112 del 31 marzo 1998 -a seguito dell'Ordinanza della Regione Lazio n. Z00042 del 19 maggio 2020. "PIU SICUREZZA, MENO OMBRELLONI";

VISTO il P.U.A. comunale vigente approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 5 gennaio 2001 e successivamente approvato con DPGR n. 311 del 3 luglio 2002

ORDINA

AD INTEGRAZIONE delle predette prescrizioni e SUL PRESUPPOSTO dei cinque principi summenzionati -dal primo maggio e fino al termine dell'emergenza sanitaria:

Art. 1 "AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI"

1.1 "Camminamenti all'interno dell'area in concessione"

Ai fini del distanziamento sociale di sicurezza, il concessionario ha l'obbligo di predisporre adeguati percorsi di camminamento per il raggiungimento della battigia e per lo spostamento fisico all'interno dell'area in concessione. Detti percorsi devono essere tali da garantire almeno un distanziamento tra persone pari o superiore ad un metro e devono essere ben visibili e segnalati al fine di permettere a chiunque di orientarsi all'interno dell'area.

Il concessionario, nel realizzare tali percorsi, è tenuto obbligatoriamente ad individuare lo spazio ad essi dedicato al netto dei 10 mq per ombrellone di cui alle linee guida della Regione Lazio sopra riportate.



Con riferimento al percorso per le persone con disabilità motoria, il concessionario ha l'obbligo di realizzare almeno un percorso in pavimentazione compatta (amovibile) che, tuttavia, può coincidere con gli altri.

1.2 “Controlli preventivi e precauzionali”

Entro il 15 giugno 2021, l'Ufficio Demanio verificherà in loco l'applicazione, da parte dei concessionari, delle prescrizioni di cui alle linee di indirizzo adottate dalla Regione Lazio e alla presente Ordinanza.

Art. 2 “SPIAGGE LIBERE”

2.2 “Distinzione tra i tratti di spiaggia libera”

Ai fini della presente Ordinanza e per tutta la vigenza della stessa, le spiagge libere si suddividono in tre tratti in base alla possibilità o meno di assicurare il rispetto del distanziamento sociale:

- A. spiagge libere in prossimità di accessi al mare; spiagge libere presenti tra zone in concessione se inferiori a 20 metri lineari fronte mare.**
- B. spiagge libere di medie dimensioni da 21 metri lineari a 50 metri lineari fronte mare.**
- C. spiagge libere di grandi dimensioni da oltre 51 metri lineari fronte mare.**

2.2.1 “Spiagge libere interdette alla sosta e spiagge libere a numero limitato”

- **Le spiagge libere di cui alla lettera A.** non sono fruibili per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica in corso. Sulle stesse, dunque, vige il divieto assoluto di sosta in qualsiasi forma.
- **le spiagge di cui alla lettera B.** sono fruibili a numero limitato nei seguenti termini: gli avventori si possono posizionare/stazionare fisicamente o possono posizionare ombrelloni o altre attrezzature ogni almeno 20 metri quadrati di spiaggia. In ogni caso, gli avventori sono obbligati a rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro l'uno dall'altro.
- **le spiagge di cui alla lettera C.** gli avventori si possono posizionare/stazionare fisicamente o possono posizionare ombrelloni o altre attrezzature ogni almeno 15 metri quadrati di spiaggia. In ogni caso, gli avventori sono obbligati a rispettare il distanziamento fisico di almeno un metro l'uno dall'altro.

2.3 “Attività di noleggio ombrelloni”

I noleggiatori sono obbligati al rispetto del distanziamento tra gli ombrelloni stabilito nella presente Ordinanza: il numero di ombrelloni noleggiabili deve -obbligatoriamente- essere pari al numero



previsto dalla presente Ordinanza per le spiagge libere, pena il divieto dall'attività di noleggio sul tratto di spiaggia interessata.

2.4 “Segnaletica e cartellonistica”

- Ai fini del rispetto del distanziamento sociale, con l'obiettivo di evitare gli assembramenti, l'Ufficio Demanio predispone adeguata cartellonistica da posizionare in prossimità di ogni tratto libero identificando lo stesso come “interdetto alla sosta” o “a numero limitato”.
- Con riferimento ai tratti fruibili a numero limitato, l'Ufficio del Demanio predispone altresì adeguata planimetria del luogo al fine di agevolare i fruitori nell'allocazione.
- Sulle aree a numero limitato, oltre alla cartellonistica con planimetria, è presente adeguata segnaletica (sull'arenile), per agevolare il posizionamento dei fruitori.

2.5 “Pulizia, sanificazione, salvamento e sorveglianza”

Il Comune, con le risorse disponibili, provvede:

- Alla pulizia e alla sanificazione degli arenili liberi;
- ai fini preventivi e precauzionali l'Ufficio Demanio Marittimo e l'Ufficio Ambiente predispongono l'opportuna cartellonistica secondo l'Ordinanza balneare n. 30 del 10 maggio 2018, con particolare attenzione a quella prevista dall'art. 11.1 della predetta Ordinanza, attivando altresì il servizio di salvamento nei tratti più frequentati, come per gli anni precedenti.

3 “Sorveglianza e controlli”

Il Responsabile del Demanio Marittimo ed il Responsabile della Polizia locale concorrono a garantire il distanziamento fisico/sociale, in via prioritaria sui tratti di spiaggia libera, attraverso servizi dedicati anche con la collaborazione dell'Associazione Croce d'Oro Sud Pontino -Protezione Civile Locale.

Ogni giorno, all'esito dei controlli, viene redatta una relazione di servizio con dati e numeri. In caso di mancato distanziamento fisico, il Responsabile della P.L. comunica tempestivamente al Sindaco il quale ultimo potrebbe procedere alla chiusura del tratto interessato.

Per la disciplina delle spiagge si applicano l'Ordinanza n. 30 del 10 maggio 2018 e quella dell'Autorità marittima per la balneazione vigente.

La presente Ordinanza sostituisce l'ordinanza sindacale n. 25 del 26 maggio 2020.

DISPONE la trasmissione della presente Ordinanza



1. alla Regione Lazio;
2. alla Prefettura di Latina;
3. alla Capitaneria di Porto di Gaeta;
4. alla Guardia di Finanza di Fondi;
5. alla Stazione dei Carabinieri di Sperlonga;
6. al Commissariato di Polizia del Gaeta;
7. all'Ufficio del Demanio marittimo del Comune di Sperlonga;
8. all'Ufficio della Polizia locale del Comune di Sperlonga;
9. alla Croce D'Oro Sud Pontino – Protezione Civile

IL SINDACO

Armando CUSANI

firmata digitalmente



REGISTRO ALBO N. |_450_|

Si attesta che copia della presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Sperlonga, __27-04-2021__

Capo Area Affari Generali e
Finanziari

Ilario Daniela

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE
Sperlonga, li 27-04-2021
IL RESPONSABILE -